



Documenti necessari a bordo

È opportuno sapere quali documenti è necessario tenere a bordo delle unità da diporto durante la navigazione al fine di rispondere ad eventuali controlli.

Ricordiamo che la legge di riforma della nautica ha modificato la normativa concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi: tutte le unità da diporto che abbiano un motore a bordo (entro bordo o fuori bordo, anche se ausiliario) di qualsiasi potenza devono avere una polizza di assicurazione. Il limite dei tre cavalli fiscali che escludeva l'obbligo assicurativo è stato recentemente soppresso, il premio assicurativo si paga annualmente e la scadenza è indicata nella relativa polizza; il contrassegno del certificato deve essere esposto in modo visibile sulle unità da diporto. Inoltre ricordiamo che alcuni documenti devono essere esibiti a prescindere dalla distanza di navigazione da terra, altri, invece, solo in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

Le unità da diporto, con o senza marcatura CE, devono tenere a bordo i seguenti documenti:

I natanti a remi e a vela, quando navigano per diporto o in attività di pesca sportiva, devono avere a bordo soltanto i documenti di riconoscimento delle persone imbarcate.

I natanti a motore, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

- il certificato d'uso del motore, sia per i motori fuoribordo che entro bordo. Sul documento sono indicate la potenza del motore in Kw/Cv e la cilindrata per determinare l'eventuale obbligo della patente nautica;
- la polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 774.685 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza;
- la patente nautica in corso di validità, a questo proposito ricordiamo che il pagamento del bollo annuale è stato soppresso. La patente è obbligatoria se la potenza del/dei motori supera i 40,8 CV, pari a 30 KW, o la cilindrata supera i 750 cc. se a carburazione a due tempi, i 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, 2.000 cc. se diesel nonché quando la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa. Se a bordo c'è un Vhf, obbligatorio quando si naviga a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, devono essere tenuti a bordo:
 - certificato limitato di Rtf dell'operatore, si consegue senza esame e non è soggetto a scadenza o a bollo;
 - licenza di esercizio Rtf, rilasciata direttamente dall'Ispettorato Regionale delle Comunicazioni, avente la giurisdizione sul luogo di residenza dell'interessato.

Per i natanti costruiti in serie deve essere tenuto a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità (originale o copia autenticata). Su tale certificato sono indicati: la specie di navigazione cui l'unità è abilitata; la potenza massima e la massa del motore installabile a bordo; il numero delle persone trasportabili. Ricordiamo che il regolamento di sicurezza stabilisce che le unità non omologate trasportino massimo 3 persone fino a m. 3,50, 4 persone fino a m. 4,50, 5 persone fino a m. 6 m., 6 persone fino a m. 7,50, 7 persone se oltre questa metratura.

Per navigare fino a 12 miglia dalla costa i natanti oltre ai documenti sopra menzionati, devono avere a bordo avere a bordo uno dei seguenti documenti attestanti l'idoneità:

- il certificato di omologazione e dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore dai quali risulta che l'unità è abilitata alla navigazione senza alcun limite (o oltre sei miglia dalla costa);
- l'estratto del R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto) rilasciato, per le unità già iscritte e successivamente cancellate dai registri, dall'ex Ufficio di iscrizione, dal quale risulta che l'unità era abilitata alla navigazione senza alcun limite;
- una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato.

Nota: i natanti con marchio CE non hanno più l'obbligo di avere a bordo il "manuale del proprietario"

Le imbarcazioni, oltre ai documenti di riconoscimento delle persone a bordo, devono avere:

- la licenza di navigazione (non va sottoposta ad alcun visto periodico);
 - il certificato d'uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
 - la polizza di assicurazione (sempre obbligatoria) il cui contrassegno del certificato va esposto;
 - il certificato di sicurezza in corso di validità (le annotazioni di sicurezza riportate sulla licenza sono valide fino alla loro scadenza);
 - la licenza di esercizio RTF (obbligatoria per tutte le unità che hanno un apparecchio radiotelefonico a bordo). Il documento non ha scadenza.
- Nota:** nel documento sono indicati oltre gli elementi di individuazione dell'unità ed il nominativo internazionale anche il tipo di apparato VHF installato a bordo autorizzato.
- il certificato limitato Rtf (si consegue senza esame) - non ha scadenza;
 - la patente nautica, in corso di validità, quando prescritta (la tassa annuale è stata soppressa);

Note:

La tassa di stazionamento è stata soppressa per tutte le unità da diporto. Sullo scafo delle unità CE è apposta la targhetta del costruttore nella quale sono indicati la categoria di



progettazione (A, B, C o D), la portata massima consigliata in kg. e il numero massimo delle persone trasportabili. Ulteriori notizie riguardanti l'utilizzazione dell'unità sono riportate nel Manuale del proprietario che è consegnato dal costruttore al proprietario al momento dell'acquisto.

Nel caso venga installato un motore ausiliario, questi deve essere munito del certificato d'uso e di una polizza di assicurazione autonoma. I motori installati a bordo delle unità da diporto di qualsiasi potenza devono avere una propria copertura assicurativa.

Per la navigazione tra i porti nazionali, i documenti possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.

Per quanto concerne l'abilitazione alla navigazione ricordiamo che le unità con il marchio CE, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alle seguenti specie di navigazione:

Categoria A: senza alcun limite;

Categoria B: con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);

Categoria C: con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);

Categoria D: per la navigazione nelle acque protette, con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,5 metri.

Nota: per misurare la forza del vento si usa la scala Beaufort. Per altezza significativa dell'onda s'intende l'altezza media calcolata considerando un terzo delle maggiori altezze d'onda osservate in un dato periodo. La valutazione degli elementi meteo-marini è fatta dallo skipper il quale si assume anche la responsabilità di impiegare l'unità nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, seguendo le istruzioni riportate nel manuale del proprietario.

Navigazione con i tender

I natanti da diporto a motore fino a 10 metri (la lunghezza di tali unità è stata allineata a quelle a vela), quando utilizzate come tender devono riportare sullo scafo la sigla e il numero di descrizione (es. tender to GE 100D). Nel corso della navigazione entro un miglio dalla costa o dall'unità-madre, se si trova al largo, a bordo è obbligatorio avere solo le cinture di salvataggio con esclusione delle altre dotazioni. Il tender deve essere munito del certificato d'uso del motore e della polizza di assicurazione per tutti i motori installati a bordo (ribadiamo che il limite di esenzione dei tre cavalli fiscali è stato soppresso).